



Centrale Unica di Committenza Penisola Sorrentina

(La Centrale Unica di Committenza opera quale organo servente dei vari Comuni convenzionati in dipendenza dello specifico interesse alla realizzazione dell'intervento oggetto d'appalto)

Comuni di Massa Lubrense, Piano di Sorrento, Sant'Agello e Sorrento – Ente capo-fila: Comune di Sorrento

Piazza Sant'Antonino n° 1/14 – 80067 – Sorrento (Na) – Centralino 081.53.35.300

Codice Anagrafe Unica Stazione Appaltante 0000550842

posta elettronica ordinaria:
gare.cuc@comune.sorrento.na.it

posta elettronica certificata:
cuc@pec.comune.sorrento.na.it

Capitolato di Polizza della Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d'Opera

Contraente :

Comune di Sorrento

Piazza Sant'Antonino, 14 – Sorrento

Codice fiscale : 82001030632 CIG n. 8260201580

Retribuzioni:	€ 4.797.459,84
---------------	----------------

Limiti di indennizzo per la R.C.T.: € 7.500.000,00 per sinistro, con il limite di € 7.500.000,00 per persona danneggiata, e di € 7.500.000,00 per danni a cose od animali;
--

Limiti di indennizzo per la R.C.O.: € 7.500.000,00 per sinistro, con il limite di € 7.500.000,00 per persona danneggiata.
--

Franchigia:	€ 5.000,00 per sinistro
-------------	-------------------------

Durata del Contratto :

dalle ore 24.00 del 15/04/2020

alle ore 24.00 del 15/04/2021

rate semestrali

Il contratto non è soggetto a tacito rinnovo ai sensi dell'art. 23 della Legge 62/2005
--

CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE

FRANCHIGIA A CARICO DEGLI ASSICURATORI

L'assicurazione si intende prestata con l'applicazione di una franchigia per ogni sinistro pari ad EURO 5.000,00 come indicata nella Scheda di Copertura, salvo scoperti e/o franchigie di importo superiore previsti nel Certificato per particolari garanzie.

Eventuali franchigie o minimi non indennizzabili previsti nel Certificato si intendono automaticamente elevati sino all'importo della franchigia suddetta.

Gli Assicuratori liquideranno l'importo risarcibile del danno al lordo della franchigia/scoperto per sinistro, rimanendo in ogni caso impegnati a gestire il sinistro anche qualora l'ammontare ragionevolmente presumibile dello stesso non sia superiore all'importo della franchigia e provvederanno nei 90 giorni successivi ad ogni scadenza semestrale ad inviare alla Amministrazione l'appendice di riepilogo per il recupero dalla stessa dei suddetti importi di franchigia/scoperto.

Tuttavia, prima della liquidazione di un danno rientrante completamente in franchigia, La Società è tenuta a richiedere l'autorizzazione alla liquidazione al Contraente il quale, entro il termine di 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta, può rifiutarla. In tal caso la Società ha la facoltà di non proseguire nella gestione della vertenza che dovrà essere obbligatoriamente presa in carico dal Contraente. Se ciò si verificasse la Società non è più obbligata in relazione a tale sinistro anche per eventuali somme eccedenti la franchigia contrattuale.

DEFINIZIONI

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

BROKER

L'intermediario autorizzato ai sensi della legge 792/84.

SOCIETA'

Impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula il contratto di Assicurazione.

SCHEDA DI COPERTURA

Il documento allegato al contratto di assicurazione, facente parte integrante ed essenziale dello stesso, che contiene, a seconda dei casi, i dati del **Contraente** e dell'**Assicurato**, il massimale, i sottolimiti, la decorrenza, il premio, gli assicuratori il cui membro o membri hanno accettato di assumere il rischio coperto dall'assicurazione, gli eventuali altri dettagli dell'assicurazione.

FRANCHIGIA

L'importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di **Sinistro** viene detratto dalla somma liquidata a termini del Certificato e che rimane a carico esclusivo dell'**Assicurato**.

INDENNIZZO

La somma dovuta dagli **Assicuratori** in caso di **Sinistro**.

MERCEDI

Ammontare delle retribuzioni lorde, erogate a tutto il personale dipendente e non dipendente, compresi i compensi per l'attività libero professionale in regime intramurario, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'**Assicurato**, risultanti dai libri paga.

CERTIFICATO

Il documento che prova il contratto di assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal **Contraente** agli **Assicuratori**.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il **Sinistro** e l'entità dei danni che possono derivarne.

SINISTRO

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

DIPENDENTI

Personale INAIL, non INAIL, interinale.

DANNI MATERIALI A COSE OD ANIMALI

la distruzione o il danneggiamento di beni materiali o animali;

DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO

La garanzia del presente **Certificato** è operante per i rischi della responsabilità civile derivante all'**Assicurato** nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

La garanzia è, inoltre, operante per tutte le attività esercitate dall'**Assicurato** per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

La garanzia è, inoltre, operante per tutte le attività che possono essere svolte anche avvalendosi di terzi e/o appaltatori/subappaltatori; in tal caso la garanzia vale per la responsabilità che possa ricadere sull'Assicurato a titolo solidale o di committente, ai sensi dell'art. 2049 C.C. .

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 01

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'**Assicurato** relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del **Rischio**, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Art. 02

PROVA DEL CONTRATTO

Il **Contratto** e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.

Art. 03

DURATA DEL CONTRATTO

Il **Contratto** è valido per il Periodo di Assicurazione indicato nel frontespizio di polizza o nella **Scheda di Copertura**.

Se l'Assicurazione è stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

È fatto comunque salvo l'obbligo degli **Assicuratori** di continuare il servizio alle condizioni e modalità di aggiudicazione o rinnovo fino a quando il **Contraente** non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto. Tale obbligo non potrà protrarsi oltre sei mesi dalla scadenza del contratto originario o dei relativi rinnovi.

Art. 04

PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

A parziale deroga dell'Art.1901 del Codice Civile, il **Contraente** è tenuto al pagamento della prima rata di **Premio** entro 60 giorni dalla data della decorrenza della **Polizza/Certificato**; Se il **Contraente** non paga il **Premio**, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, fermo restando l'obbligo, in capo al **Contraente**, di pagare il **Premio**.

Se, il **Contraente** non paga il **Premio** per le rate successive entro il 60° giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattuali successive stabilite.

Art. 05

MASSIMALI DI GARANZIA

La Società, sulla base delle presenti condizioni, presta l'assicurazione fino alla concorrenza delle seguenti somme:

Euro 7.500.000,00 per sinistro con il limite di:

Euro 7.500.000,00 per ogni persona danneggiata per RCT

Euro 7.500.000,00 per danni a cose od animali per RCT

Euro 7.500.000,00 per sinistro per RCO e

Euro 7.500.000,00 per ogni persona danneggiata per RCO

Art. 06**VARIAZIONI DI RISCHIO**

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il **Rischio**, gli **Assicuratori** possono richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.

Nel caso in cui l'**Assicurato** non accetti le nuove condizioni, gli **Assicuratori**, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, hanno diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica diminuzione di **Rischio**, il **Premio** è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall'**Assicurato**. L'omissione della dichiarazione da parte dell'**Assicurato** e/o del **Contraente** di una circostanza aggravante del **Rischio**, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della **Polizza/Certificato** e durante il corso del medesimo, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il **Contraente** avrà l'obbligo di corrispondere agli **Assicuratori** il maggior **Premio** proporzionale al maggior **Rischio** che ne deriva.

Resta inteso che l'**Assicurato** avrà l'obbligo di corrispondere agli **Assicuratori** il maggior **Premio** proporzionalmente al maggior **Rischio** che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 07**FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE AGLI ASSICURATORI**

Tutte le comunicazioni alle quali l'**Assicurato** è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata, telex, fax, posta certificata o altro mezzo idoneo, indirizzate al **Broker**.

Art. 08**REGOLAZIONE E CONGUAGLIO DEL PREMIO**

Il **Premio**, convenuto in base ad elementi di **Rischio** variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nella **Polizza/Certificato** ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo e della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del **Premio**, fermo il **Premio** stabilito nel **Contratto** che è da considerarsi quale minimo comunque acquisito.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il **Contraente** deve fornire per iscritto agli **Assicuratori** i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati nel **Contratto**.

La differenza risultante dalla regolazione deve essere pagata nei trenta giorni dalla relativa comunicazione. Per i contratti scaduti, se il **Contraente** non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del **Premio**, gli **Assicuratori**, fermo il loro diritto di agire giudizialmente, non sono obbligati per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Gli **Assicuratori** hanno il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il **Contraente** è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria. Le operazioni sopra menzionate saranno effettuate tramite il **Broker** incaricato dall'Assicurata per la gestione ed esecuzione del **Contratto**.

Art. 09**ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO**

Il **Premio** annuo è calcolato applicando il tasso, che rimane fisso per tutta la durata del contratto, sull'importo totale delle **Mercedi** lorde erogate ai **Dipendenti** e dei compensi erogati al personale non **Dipendente**, espressamente indicate nell'allegato.

Art. 10**OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO**

Il **Contraente**, venuto a conoscenza del **Sinistro**, deve darne notizia agli **Assicuratori** entro 20 giorni lavorativi ed inoltrare al più presto un dettagliato rapporto scritto.

Deve, inoltre, fornire agli **Assicuratori** ed ai loro mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano venirgli richieste. Ai fini della garanzia RCO l'**Assicurato** deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della Legge infortuni; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui l'**Assicurato** ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta. Del pari deve dare comunicazione agli **Assicuratori** di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi nonché dall'Istituto **Assicuratore** Infortuni, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguarda la vertenza.

Art. 11**GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO**

Gli **Assicuratori** assumono, fino a quando ne hanno interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'**Assicurato**, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'**Assicurato** stesso.

Sono a carico degli **Assicuratori** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nel **Certificato** per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra **Assicuratori** ed **Assicurato** in proporzione al rispettivo interesse. Gli **Assicuratori** non riconoscono ed assumono spese incontrate dall'**Assicurato** per legali o tecnici che non siano da essa designati. Gli **Assicuratori** non rispondono di multe od ammende.

Art. 12**RECESSO DAL CONTRATTO DOPO OGNI DENUNCIA DI SINISTRO**

Dopo ogni denuncia di **Sinistro** e sino al sessantesimo giorno dalla definizione del **Sinistro**, gli **Assicuratori** possono recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni. In tal caso gli **Assicuratori** mettono a disposizione del **Contraente** la quota di **Premio** relativa al periodo di **Rischio** non corso, esclusi soltanto le imposte ed ogni altro onere di carattere tributario. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del **Sinistro** o qualunque altro atto degli **Assicuratori** non potranno essere interpretati come rinuncia degli **Assicuratori** stessi a valersi della facoltà di recesso.

Art. 13**FORO COMPETENTE**

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il **Contraente**.

Art. 14**ONERI FISCALI**

Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al **Premio**, al contratto ed agli atti da esso **Dipendenti**, sono a carico del **Contraente** anche se il pagamento ne sia stato anticipato dagli **Assicuratori**.

Art. 15**LEGGE APPLICABILE - GIURISDIZIONE - ELEZIONE DI DOMICILIO AI FINI DELLA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI**

E' convenuto tra le parti che il presente **Certificato** è regolato da e sarà interpretato esclusivamente in base alla legge italiana.

Ogni controversia derivante da, relativa a e/o connessa alla presente Assicurazione sarà devoluta all'autorità giudiziaria italiana.

Ai fini della notificazione degli atti giudiziari da parte dell'**Assicurato** agli **Assicuratori** ai sensi del presente **Certificato**, questi ultimi eleggono domicilio presso la sede legale della società.

L'elezione di domicilio che precede non pregiudica il diritto degli **Assicuratori** di eccepire decadenze e/o tardività nella notificazione degli atti.

Art. 16

CLAUSOLA BROKER

Con la sottoscrizione del presente contratto di assicurazione si prende atto che l' **Assicurato e/o Contraente** conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, alla società di brokeraggio **Eb Mediterranea srl** - indicata nella **Scheda di Copertura** (qui di seguito indicato come "Broker Incaricato").

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta da Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli assicuratori, si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Ai sensi di legge, gli Assicuratori, inoltre, riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e che tale atto è liberatorio per l'assicurato/Contraente.

La società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. L'opera del Broker è renumerata, in conformità alla prassi di mercato, dall'Assicuratore aggiudicatario nella misura del 10% del premio imponibile. Prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il sopracitato Broker, il Contraente stesso comunicherà alla società il nominativo del nuovo soggetto affidatario dell'infranominato servizio.

Art. 17

ALTRE ASSICURAZIONI

Il **Contraente** e' tenuto a comunicare per iscritto agli **Assicuratori** l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni direttamente stipulate per lo stesso **Rischio**. In caso di Richiesta di Risarcimento deve dare comunicazione a tutti gli **Assicuratori** comunicando a ciascuno il nominativo degli altri.

Inoltre qualora una **Sinistro** sia interamente o parzialmente coperto da altre assicurazioni, incluse quelle stipulate direttamente dal contraente, opererà l'art. 1910 del codice civile.

Art. 18

CLAUSOLA DANNI PREGRESSI

L'**Assicuratore** si rende disponibile a coprire anche tutti i danni di cui alla presente polizza che si sono verificati sino a 30 giorni precedenti la decorrenza della polizza. Tale eventuale garanzia sarà prestata su richiesta dell'**Assicurato**, alle stesse condizioni di polizza, con un premio addizionale calcolato pro-rata sul premio annuo e sempre che ci sia una dichiarazione di assenza sinistri da parte dell'**Assicurato**.

Art. 19

OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI IN BASE ALLA L.N. 136/2010

a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto,

da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da Sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT/RCO

Art. 20

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

Gli **Assicuratori** si obbligano a tenere indenne il **Contraente** di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatisi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il **Contraente** debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C..

La garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art.14 della Legge 12 giugno 1984 n.222 .

B) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

Gli **Assicuratori** si obbligano a tenere indenne l'**Assicurato Contraente**, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, nonché del Decreto Legislativo 23/2/2000, n. 38 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui **Dipendenti** assicurati ai sensi del predetto D.P.R. e addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, nonché dei lavoratori interinali così come definiti dall'art. 5 del D.Lgs.vo n. 38/2000, i prestatori di lavoro temporaneo di cui l'**Assicurato** si avvale ai sensi della legge 24/06/97 n. 106 nella sua qualità di Azienda utilizzatrice (lavoratori interinali) e s.m.i. – compresa la legge 14 Febbraio 2003 n.30 e D.L.10 Settembre 2003, n. 276 per la somministrazione professionale di manodopera;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23/2/2000 n. 38 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), nonché ai lavoratori interinali così come definiti dall'art.5 del D. Lgs.Vo n. 38/2000, per morte (ai superstiti) e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invaldità permanente minima di 6% calcolata sulla base delle tabelle annesse al D. Lgs.Vo n. 38/2000;

Tanto la garanzia RCT quanto la garanzia RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

L'assicurazione comprende le malattie professionali contratte per colpa dell'**Assicurato**.
L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il periodo di assicurazione ma non oltre 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro purché denunciate entro 12 mesi dalla fine del periodo di assicurazione.

Art. 21

PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI "TERZO"

Sono parificati a tutti gli effetti ai **Dipendenti**, a titolo esemplificativo e non limitativo, i volontari che svolgono attività presso il **Contraente**, i terzi che partecipano occasionalmente ai lavori, i collaboratori (quali medici, consulenti, professionisti, personale medico, obiettori di coscienza, tirocinanti di qualsiasi tipo, personale inserito nei servizi socio-assistenziali, adetti ai lavori socialmente utili o di pubblica utilità) che svolgono comunque funzioni di carattere continuativo o temporaneo o sporadico o per conto del **Contraente** o comunque all'interno dei locali del **Contraente** medesimo.

Sono considerati terzi anche:

- a) i **Dipendenti** del **Contraente** non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 n.1124 e e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 ;
- b) i **Dipendenti**, Amministratori ecc. di società partecipate o controllate dal **Contraente**;
- c) i Dirigenti ed i Funzionari.

Art. 22

RISCHI INCLUSI NELL'ASSICURAZIONE R.C.T.

A titolo esemplificativo ma non limitativo si conferma l'operatività delle seguenti garanzie:

22.1) **Committenza auto ed altri veicoli**

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al **Contraente** ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi **Dipendenti** in relazione alla guida di veicoli purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del **Contraente** od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche:

- per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
- per i danni cagionati con l'uso di biciclette.

La garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

22.2) **Danni a mezzi sotto carico e scarico**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.

22.3) **Veicoli dei Dipendenti**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per i danni cagionati ai veicoli dei **Dipendenti**, con esclusione del furto e dell'incendio, trovantisi in sosta nelle aree adibite a parcheggio fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini del **Contraente** ed altro.

Resta convenuto che, ai fini della presente garanzia il pagamento dell'**Indennizzo** sarà effettuato previa detrazione, per singolo **Sinistro** di Euro 250,00.

22.4) **Mense/Insegne/Fiere/Vigilanza/Cani da guardia**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per i danni derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di mense aziendali, cartelli e insegne pubblicitarie ovunque si trovino, dalla partecipazione a mostre e fiere, dalla esistenza di servizio di vigilanza con guardie armate e non, dalla proprietà di cani da guardia.

22.5) **Carrelli e Macchine Operatrici**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per i danni derivanti dalla proprietà e/o uso dei carrelli e/o macchine operatrici compresa la circolazione su aree non soggette

alla disciplina della legge n. 990 del 24.12.69 e successive modifiche.

22.6) Installazione e/o Manutenzione

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico.

Questa garanzia è prestata per lavori di installazione e/o manutenzione di impianti il cui valore del contratto non sia superiore ad Euro 250.000,00.

22.7) R.C. da Committenza lavori

Premesso che l'**Assicurato** può appaltare e sub-appaltare ad altre imprese o persone i lavori di manutenzione dei locali, lavori e/o prestazioni in genere e/o lavori e/o prestazioni attinenti l'attività svolta dall'**Assicurato**, si conviene che:

- sono compresi i danni causati a terzi da dette imprese e/o persone; l'**Assicurato** e propri **Dipendenti**, dette imprese e loro **Dipendenti** e/o persone sono considerati terzi tra di loro;
- gli **Assicuratori** eserciteranno il diritto di rivalsa nei confronti dell'appaltatore, solo se autorizzati dall'**Assicurato**.

22.8) Infortuni subiti dai subappaltatori e loro Dipendenti

Sono considerati terzi, nel limite del massimale previsto per l'assicurazione R.C.O., anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i subappaltatori ed i loro **Dipendenti**, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale. La garanzia comprende comunque i danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'**Assicurato** e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività.

22.9) Danni a condutture ed impianti sotterranei

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per i danni alle condutture e agli impianti sotterranei, sempreché il **Contraente** possa dimostrare di avere eseguito tutte le necessarie e preliminari ispezioni tecniche e controlli.

Questa estensione di garanzia è prestata con lo scoperto del 10% con il minimo pari alla **Franchigia** del **Certificato** e con il massimo risarcimento di Euro 50.000,00 per **Sinistro** ed Euro 150.000,00 per anno.

22.10) Danni da cedimento o franamento del terreno

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sotto murature o altre tecniche sostitutive.

Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni **Sinistro** (con il minimo pari alla **Franchigia** del **Certificato**) nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 100.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

Per danni ad altre cose in genere si applica la **Franchigia** del **Certificato** per ogni **Sinistro**.

22.11) Danni da interruzioni o sospensioni di attività

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a **Sinistro** indennizzabile a termini del **Certificato**.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni **Sinistro** con il minimo pari alla **Franchigia** del **Certificato** e nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 50.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

22.12) Danni da furto

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'**Assicurato**.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni **Sinistro** con il minimo pari alla **Franchigia** del **Certificato** per ogni danneggiato, nel limite del massimale per danni alle cose e comunque coi massimo di Euro 25.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

22.13) Danni alle cose di terzi

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per i danni alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni **Sinistro** con il minimo pari alla **Franchigia** del **Certificato** per ogni danneggiato. Il massimo risarcimento per ciascun periodo assicurativo annuo non potrà comunque superare l'importo di Euro 50.000,00

22.14) Cose in consegna e custodia

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l'**Assicurato** è tenuto a rispondere ai sensi degli Art. 1784 e 1785 bis del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento. Questa garanzia è prestata applicando la **Franchigia** del **Certificato** per ogni danneggiato, nel limite del massimale per danni alle cose e comunque con il massimo di Euro 50.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

22.15) Responsabilità Civile personale dei Dipendenti

La garanzia copre la Responsabilità personale di tutti i **Dipendenti** in genere di ogni ordine e grado dell'**Assicurato** per danni arrecati a terzi e ad altri **Dipendenti** in genere in relazione allo svolgimento delle loro mansioni, compreso il "responsabile del servizio di protezione e prevenzione", per la responsabilità civile personale a lui incombente ai sensi dell'art.8 del D.L. 626 del 19 settembre 1994 ed il "responsabile dei Lavori", il "coordinatore della progettazione", il "coordinatore per l'esecuzione" per la responsabilità civile personale a lui incombente ai sensi del D.Lgs. 494/96, ciò entro i limiti del massimale convenuto in **Certificato** per **Sinistro**, il quale resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità delle persone summenzionate con l'**Assicurato** o fra di loro.

22.16) Responsabilità da Incendio

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per danni da incendio a terzi.

22.17) Proprietà e/o conduzione di fabbricati

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per danni a terzi derivanti dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati, strade, impianti di illuminazione, pertinenze, dipendenze, parcheggi, parchi e giardini e compresi tutti i relativi impianti fissi.

22.18) Impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, compreso i danni dovuti all'errato funzionamento di impianti semaforici in genere;

22.19) Spettacoli/Sagre/Manifestazioni/Feste/Convegni/Riunioni/Fiere

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** dalla organizzazione, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, convegni, riunioni, fiere esclusi comunque i danni derivati dall'uso di animali di veicoli e/o natanti a motore, di aeromobili nonché fuochi pirotecnici;

22.20) Impianti sportivi e ricreativi

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o gestione di impianti sportivi e/o ricreativi in genere, compreso servizi e dipendenze, nonché, l'organine di corsi sportivi;

22.21) Scuole/Asili/Corsi d'istruzione

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla gestione di scuole, asili e corsi d'istruzione professionale;

22.22) Proprietà ed uso di cani/Gestione canili

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà ed uso di cani, dalla proprietà e gestioni di canili e dal servizio di accalappiacani;

22.23) Uffici/Magazzini/Parcheeggi/Teatri/Cinematografi/Case di riposo/Macelli /Mercati

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, parcheggi, teatri, cinematografi, colonie, centri sociali, soggiorni per anziani e giovani, case di riposo, cimiteri, macelli, mercati;

22.24) Proprietà e/o gestione di giochi

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o gestione di giochi vari, non azionati a motore, per bambini, (es. scivoli, giostre e similari) installati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione;

22.25) Mezzi di trasporto non a motore

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli e furgoncini;

22.26) Consegna/Prelievo/Rifornimento

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento;

22.27) Gestione di attività e/o servizi

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale;

22.28) Acquedotti/Rete fognaria

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e manutenzione:

- di acquedotti, compresi i danni alle persone da erogazione di acqua alterata;
- dalla rete fognaria, compresi i danni causati da spargimento di acqua solo se conseguenti a rotture accidentali di tubazioni e/o conduttori.

22.29) Antenne radiotelevisive/Recinzioni/Cancelli

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici di porte ad apertura elettronica;

22.30) Servizio di polizia municipale

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dal servizio di polizia municipale;

22.31) Lavori di pulizia e manutenzione

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da lavori di pulizia, e manutenzioni in genere.

22.32) Responsabilita' derivante dal D.Lgs N. 626 – 19.09.1994 e dal D.Lgs N. 494 – 14.08.1996

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** ai sensi di quanto disposto dai decreti legislativi N. 626/1994 e N. 494/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quella personale in capo ai **Dipendenti** dell'**Assicurato** responsabili dei ruoli o delle mansioni definite dal decreto e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 23

DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con il **Contraente** ed iscritte all'I.N.A.I.L., subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, limitatamente ai danni alla persona e fatto salvo quanto disposto all'Art. 20 lett. B.

L'assicurazione R.C.T. / R.C.O non comprende i danni:

- b) da impiego di macchinari od impianti che siano condotti ed azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- c) da circolazione di veicoli a motore e riconducibili a rischi di responsabilità civile, per i quali, conformemente alle norme previste dalla legge 990 del 24/12/1969 e del relativo regolamento di esecuzione, sia obbligatoria l'assicurazione. Da proprietà e uso di unità naviganti a vela con motore ausiliario e a motore e di aeromobili;
- d) alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà del **Contraente** o da lui detenuti;
- e) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati conseguenti a: inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione, di sorgenti o corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento. Sono tuttavia compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente a seguito dell'ipotesi di cui sopra, causato da un fatto accidentale ed improvviso e imprevedibile derivante dall'attività desunta dal **Certificato**.
Relativamente alla suddetta garanzia l'assicurazione non comprende i danni:
- derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- dalla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, nonché dalla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento.
- f) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- g) danni da furto;
- h) i danni di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in relazione alla gestione delle date;
- i) limitatamente alla sola Responsabilità Civile derivante dalla proprietà e/o gestione dei fabbricati sono esclusi i danni derivanti:
- da stillicidio;
 - da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione;
 - rigurgito di fogna;
 - dispersione di acqua, eccetto le conseguenze di una rottura accidentale di una tubatura o conduttura; questa estensione e' prestata con un limite per **Sinistro** e per anno di Euro 250.000,00.
- j) alle cose trasportate, sollevate, caricate e scaricate; a cose che l'**Assicurato** abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art. 22.14);
- k) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto, anche sotto carico e scarico ovvero in sosta

- nell'ambito di esecuzione delle suddette operazioni;
- l) cagionati da assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art. 22.10);
 - m) alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si eseguono i lavori e alle cose esistenti nell'ambito di esecuzione degli stessi, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art. 22.13);
 - n) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione;
 - o) dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso e aperta al pubblico;
 - p) provocati da acqua piovana ed agenti atmosferici in genere, salvo quelli verificatisi in occasione dell'esecuzione dei lavori, a causa di insufficienze o deterioramento delle opere provvisorie adottate;
 - q) l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi non comprende la responsabilità civile professionale dei medici e/o staff medico di qualsiasi tipo;
 - r) i danni derivanti da attività biotecnologiche, di ingegneria genetica e relativi prodotti derivanti da materiale e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (OGM);
 - s) i danni derivanti da campi elettromagnetici;
 - t) perdita finanziaria non conseguente a danni a persone o danni a cose;
 - u) responsabilità per multe, penali, danni esemplari, punitivi e multipli;
 - v) responsabilità civile derivante da un Prodotto fornito, costruito o trattato dall'**Assicurato**;
 - w) si conviene tra le parti che dall'Assicurazione sono esclusi i danni derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita, installazione, rimozione, uso, ingestione, inalazione e/o esposizione all'asbesto (amianto) o a prodotti contenenti asbesto, inclusa ogni responsabilità derivante dall'asbestososi o ogni altra malattia collegata;
 - x) si conviene tra le parti che dalla presente assicurazione sono esclusi i danni di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, che siano la conseguenza di o siano connessi con qualsiasi atto di terrorismo indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca simultaneamente o in una qualsiasi altra sequenza al **Sinistro**.
 Ai fini della presente esclusione, si conviene che per atto di terrorismo si intende un atto che comprende ma non è limitato a:
 l'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di queste da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone, che agiscano individualmente o per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione/i o governo/i e commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o scopi simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o di intimorire la popolazione o una qualsiasi parte di questa.
 Si escludono anche i danni di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, che abbiano come conseguenza o siano connessi con qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione o che in qualsiasi modo sia in relazione a un qualsiasi atto di terrorismo.
 Nel caso in cui gli **Assicuratori** affermino che in virtù della presente esclusione un' eventuale danno non è coperto, l'onere della prova del contrario sarà a carico dell'**Assicurato**.
 Nel caso in cui una parte qualsiasi della presente esclusione risultasse non valida o non potesse essere fatta valere, la parte restante avrà piena validità ed effetto;
 - y) direttamente o indirettamente causate da, avvenute in seguito a o come conseguenza di: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità' (sia che la guerra sia dichiarata o non dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione o azioni militari o colpo di stato.

Art. 24

ESTENSIONE TERRITORIALE

La garanzia R.C.T. vale per i danni che avvengono in tutto il mondo con l'esclusione di U.S.A., Canada e Messico.

La garanzia RCO vale per i danni che avvengono nel mondo intero.

Art. 25

FRANCHIGIA

Come da Allegate Condizioni Particolari Aggiuntive

Dichiarazione del Contraente Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare le disposizioni degli articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione qui sotto richiamati:

Art. 05	MASSIMALI DI GARANZIA
Art. 06	VARIAZIONI DI RISCHIO
Art. 10	OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO
Art. 12	RECESSO DAL CONTRATTO DOPO OGNI DENUNCIA DI SINISTRO
Art. 13	FORO COMPETENTE
Art 15	LEGGE APPLICABILE - GIURISDIZIONE - ELEZIONE DI DOMICILIO AI FINI DELLA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI
Art. 17	ALTRE ASSICURAZIONI
Art. 18	CLAUSOLA DANNI PREGRESSI
Art. 19	OBBLIGHI INERENTI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI IN BASE ALLA L.N. 136/2010
Art. 21	PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI "TERZO"
Art. 23	DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI
Art. 24	ESTENSIONE TERRITORIALE
Art. 25	FRANCHIGIA

Firma del Contraente

Data
